



Memoria Comitati “Domani in Salute” e “NumeroGiusto”

Atto del Governo n. 263 — Schema di decreto legislativo recante disciplina delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria

30 aprile 2025

Con riferimento alla richiesta formulata dall'ufficio di Presidenza della VII Commissione permanente della Camera dei Deputati si trasmette il presente contributo scritto in ordine all'Atto del Governo n. 263 – Schema di decreto legislativo recante disciplina delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria

La presente analisi si concentra sulle criticità individuate, le quali impongono l'adozione di interventi tempestivi e specificamente mirati:

1 Inadeguatezza delle modalità operative per la gestione delle iscrizioni in sovrannumero

Art. 3, comma 2 assegna alle università l'onere di «garantire adeguate modalità di erogazione della didattica» in caso di iscrizioni eccedenti la capacità ricettiva, senza tuttavia definire criteri, standard minimi o dotazioni strumentali, determinando ampia discrezionalità e potenziali contenziosi interni.

Art. 4, comma 1 consente l'iscrizione in sovrannumero anche presso atenei diversi, omettendo di predisporre un protocollo comune per la comunicazione interuniversitaria, il trasferimento dei CFU e l'attribuzione delle responsabilità in caso di controversie studente-ateneo.

Art. 4, comma 4 dispone che l'offerta formativa del semestre filtro possa derogare ai requisiti minimi di docenza in relazione alla numerosità massima delle classi, consentendo alle università di programmare attività integrative per le discipline qualificanti comuni. Commento: il testo normativo scarica sulle singole istituzioni universitarie la gestione autonoma del prevedibile

e straordinario sovrannumero, senza alcun supporto operativo, con il rischio di accentuare le disuguaglianze e di favorire un marcato incremento dell'eterogeneità organizzativa fra atenei.

2 Limitazione dei tentativi di superamento del semestre filtro

Art. 4, comma 5 stabilisce in tre il numero massimo di ripetizioni consentite per il semestre filtro.

Proposta di emendamento la previsione contrasta con i principi di apertura del sistema universitario e di tutela del diritto allo studio, in quanto l'istituzione di un vincolo rigido penalizza ingiustificatamente gli studenti e ne limita l'effettiva accessibilità ai corsi di laurea. Si propone pertanto l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 4, al fine di garantire il pieno rispetto dei principi di inclusione e promozione del diritto allo studio. Il diritto allo studio, pur frequentemente enunciato, deve tradursi in fatto e non rimanere mero proclama: classi sovradimensionate, con un numero esiguo di docenti a fronte di decine di migliaia di studenti, prive di adeguate strutture e risorse didattiche, pregiudicano la concreta fruizione di tale diritto, riducendo l'intervento normativo a sterile esercizio demagogico.

3 Uniformità nel riconoscimento dei CFU

Art. 6, comma 4 Delega all'autonomia delle università la facoltà di riconoscere, in tutto o in parte, i crediti formativi universitari conseguiti dagli studenti che non abbiano acquisito integralmente i CFU previsti nel semestre filtro.

Proposta di emendamento si propone di introdurre linee guida nazionali vincolanti per il riconoscimento dei CFU, prevedendo criteri omogenei da applicare in tutti gli atenei. Pur salvaguardando l'autonomia costituzionalmente garantita alle università, tale disciplina assicurerà uniformità procedurale, eviterà disparità nell'attribuzione dei crediti e favorirà la mobilità accademica, in coerenza con i principi di equità e coesione del sistema universitario italiano.

4 Carenza assoluta di copertura finanziaria

Art. 10, comma 1 Statuisce il principio di invarianza finanziaria, disponendo che le università organizzino ed erogino le attività del semestre filtro senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, utilizzando esclusivamente le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7, comma 1 prevede un doppio riparto del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO): un primo riparto generalizzato a favore di tutti gli Atenei; un secondo riparto, condizionato al superamento del semestre filtro e riservato esclusivamente agli Atenei che abbiano effettivamente erogato il semestre medesimo.

Commento dalla Relazione Tecnica emerge che le risorse necessarie non derivano da un incremento del FFO, ma da una mera riassegnazione interna delle dotazioni esistenti. Ciò comporta:

- a) l'onere integrale del finanziamento sulle università sin dalla fase iniziale, con il rischio di sovraccarichi organizzativi e di deterioramento della qualità didattica;
- b) l'aggravamento delle disuguaglianze territoriali, poiché gli Atenei meno dotati di infrastrutture e risorse rischiano di non poter garantire standard minimi uniformi, ampliando il divario tra aree più e meno fragili;
- c) la violazione del principio costituzionale del diritto allo studio, in quanto la mancanza di risorse aggiuntive compromette l'accesso a un'offerta formativa adeguata e omogenea su tutto il territorio nazionale;
- d) la possibile distorsione della concorrenza tra Atenei, incentrata non sul merito o sulla qualità dell'offerta, bensì sulla disponibilità di risorse materiali.

L'attuale disciplina finanziaria rischia così di compromettere la realizzazione della riforma, tramutando l'ampliamento degli accessi in un'operazione puramente formale, priva delle condizioni minime necessarie per assicurare la sostenibilità e l'eccellenza del sistema universitario nazionale.

5 Disparità tra atenei statali, non statali e corsi in lingua inglese

Art. 8, comma 3 esclude i corsi erogati in lingua inglese dall'ambito applicativo della riforma, senza prevedere alcuna motivazione né criteri oggettivi di esclusione.

Conclusioni

Non condividiamo né le premesse né i metodi proposti per la risoluzione della materia.

Dall'analisi condotta dai nostri comitati emerge chiaramente che il vero deficit strutturale del nostro Servizio Sanitario Nazionale non risiede nel numero com-

piessivo di laureati in Medicina e Chirurgia, quanto nella grave carenza di specialisti in discipline critiche, nonché nella insufficiente disponibilità di infermieri e professionisti sanitari. È un dato che, pur correttamente riconosciuto anche nel dossier tecnico di accompagnamento al decreto attuativo, non trova tuttavia una coerente traduzione normativa nella riforma proposta.

La scelta di intervenire primariamente sull'ampliamento dei corsi di laurea in Medicina – attraverso il semestre filtro e l'eliminazione del test di ammissione tradizionale – si limita ad allargare l'imbuto formativo senza risolvere i problemi strutturali a valle del percorso accademico. Anzi, rischia di aggravarli. L'assenza di interventi contestuali e incisivi sulla programmazione delle scuole di specializzazione e sulla valorizzazione delle professioni sanitarie vanifica l'obiettivo dichiarato di rafforzare il sistema sanitario nazionale.

Inoltre, l'aumento indiscriminato degli accessi, senza una pianificazione integrata delle risorse e dei percorsi formativi, rischia di accentuare la già problematica dispersione di laureati che, non riuscendo ad accedere alle specializzazioni o a percorsi professionalizzanti adeguati, potrebbero alimentare nuove forme di precariato o migrazione sanitaria verso altri Paesi.

Per tali ragioni, si ritiene che l'azione normativa debba prioritariamente concentrarsi sul reale fabbisogno del SSN, adottando misure organiche per il potenziamento della formazione specialistica e per l'incremento del personale infermieristico e delle professioni sanitarie, elementi oggi cruciali per garantire la tenuta, l'equità e la qualità del sistema sanitario pubblico.

Pur confermando la nostra contrarietà alla necessità stessa della riforma, riteniamo che solo un approccio completo e sinergico, imperniato su opportuni stanziamenti economici e governance partecipata, possa garantirne una corretta ed effettiva realizzazione.

Lo schema di decreto legislativo presenta gravi lacune tecniche, gestionali e finanziarie che, se non colmate mediante specifici decreti attuativi ne rischiano di comprometterne l'efficacia, la coerenza con il principio di equità a livello nazionale e di alimentare un diffuso malcontento tra studenti e atenei

Il termine per l'adeguamento delle disposizioni è estremamente ristretto: ogni ulteriore ritardo comprometterebbe in modo irreversibile l'avvio dell'anno accademico 2025/2026 e minerebbe la credibilità dell'intero processo di riforma, già debole di per sé.